

ALLEGATO A

TITOLO I°

Area pedonale e Zona a Traffico Limitato

Art. 1

Divieto di circolazione in Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato. Veicoli esenti.

1) Nell'Area Pedonale e nell'orario in cui vige il divieto nella Zona a Traffico Limitato lungo la Via Principe Tomaso, è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della strada, nonché nei successi commi del presente articolo.

2) Possono liberamente transitare senza permesso i seguenti veicoli:

- a) velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
- b) veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile ai veicoli dell'Associazione Nazionale Protezione Animale Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.) , individuati dai contrassegni di istituto;
- c) i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;
- d) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e trenino turistico;
- e) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo di vasche biologiche, agli stabili siti in Area Pedonale e la Zona a Traffico Limitato;
- f) veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
- g) veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada;
- h) veicoli di servizio del Comune di Stresa, individuati da evidenti simboli;
- i) veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;
- j) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende Sanitarie locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli;
- l) veicoli delle Società controllate dalla Città di Stresa, individuati da evidenti da simboli;
- m) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;
- n) veicoli per il trasporto funebre;
- o) veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti;
- p) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;
- q) veicoli di Stato, ovvero del Corpo Diplomatico ecc.) munite di segni distintivi;
- r) blindati per il trasporto valori;
- s) veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;
- t) veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi.

Art. 2
Permessi di circolazione per i residenti e domiciliati

1) Nell'Area Pedonale e nella zona a Traffico Limitato del Centro Storico Via Principe Tomaso, previo permesso rilasciato con valenza quadriennale, possono altresì circolare, alle condizioni che seguono:

- a) i residenti con posto auto nello stesso immobile. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato max. n. 1 permesso;
- b) i residenti con posto auto in immobile diverso ma sito all'interno dell'Area Pedonale e/o Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata a eccezione di una fermata max. 15 minuti, nei pressi della residenza, per operazioni di carico e scarico. Per ogni posto auto verrà rilasciato max. n. 1 permesso;
- c) residenti senza posto auto. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata a eccezione di una fermata max. 15 minuti, nei pressi della residenza, per operazioni di carico e scarico;
- d) domiciliati con posto auto nello stesso immobile, ovvero in immobile diverso, ma sito all'interno dell'Area Pedonale e/o Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato max. n. 1 permesso;

Art. 3
Altri permessi di circolazione

1) Nell'Area Pedonale e nella zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza quadriennale, possono altresì circolare, alle condizioni che seguono:

- a) artigiani (es. fornai e pasticceri, ecc.) il cui laboratorio abbia sede all'interno della AP o della ZTL e la cui attività, anche in giorni festivi, comporti il trasporto di materiali con veicoli a motore. Il permesso abilita al transito senza limitazioni d'orario con la possibilità di brevi soste per carico e scarico;
- b) fiorai il cui negozio abbia sede all'interno della AP o della ZTL. Il permesso abilita al transito senza limitazioni d'orario con la possibilità di brevi soste per carico e scarico;
- c) titolari di attività che forniscano servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza per utenti e/o clienti residenti o domiciliati in AP e ZTL (es. impiantisti di cui alla legge 46/90, compresi antennisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere.). Il permesso abilita al transito senza limitazioni d'orario e alla sosta per max n. 2 ore;
- d) medici e guardia medica in visita domiciliare;
- e) operatori sanitari e socio-assistenziali di pronta disponibilità. Il permesso abilita al transito con sosta max n. 30 minuti

Art. 4

Permessi temporanei

1) Coloro che, per motivi contingenti e debitamente documentati, abbiano la necessità di circolare in Area Pedonale ovvero nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico per un periodo di tempo determinato e, in ogni caso, non superiore a sei mesi, devono richiedere specifico permesso.

2) Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato per i seguenti motivi:

- a) organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni culturali, sportive e simili, per gli adempimenti a esse connesse;
- b) trasporto materiali voluminosi da parte di privati;
- c) altri motivi debitamente documentati;

3) Per i motivi debitamente documentati possono essere altresì richiesti permessi giornalieri che saranno rilasciati a vista.

4) I limiti e le prescrizioni d'uso dei permessi temporanei sono determinati dal Responsabile del Procedimento in relazione alle caratteristiche del permesso richiesto.

TITOLO II

Disciplina dei permessi

Art. 5

Modalità per la richiesta di permessi di circolazione per residenti e domiciliati

1) I permessi di cui al precedente art. 2 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva attestante la residenza ovvero il domicilio nell'immobile a uso abitativo indicato come luogo di residenza e/o domicilio, in quanto condizione per il rilascio del permesso stesso;

b) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione del veicolo.

c) **per i residenti e i domiciliati con posto auto nello stesso immobile:** dichiarazione sostitutiva riguardante il numero complessivo dei posti auto disponibili nel luogo di residenza o domicilio e il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si richiede il permesso (es. proprietà, locazione, usufrutto, ecc). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente il permesso usufruisce;

d) **per i residenti e i domiciliati con posto auto in immobile diverso:** dichiarazione sostitutiva riguardante l'ubicazione del posto auto in AP o ZTL, il numero complessivo dei posti auto disponibili nella predetta ubicazione e il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si richiede il permesso (es. proprietà, locazione, usufrutto, ecc). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente il permesso usufruisce;

2) Alla domanda dovrà essere allegata una ulteriore marca da bollo, del valore previsto di legge, da apporre sull'autorizzazione.

Art. 6

Modalità per la richiesta degli altri permessi di circolazione

1) I permessi di cui al precedente art. 3 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore di legge, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva attestante l'attività svolta, in quanto condizione per il rilascio del permesso stesso;

b) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione del veicolo.

c) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera d) del precedente art. 3:** dichiarazione sostitutiva attestante l'ubicazione della sede aziendale in AP e/o ZTL;

Art. 7

Modalità per la richiesta di permessi temporanei

1) I permessi di cui al precedente art. 4 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione del veicolo.

b) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera b) del precedente art. 4, comma 2:** dichiarazione attestante la necessità di trasporto di materiale voluminoso;

c) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera c) del precedente art. 4, comma 2:** : dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte ai fini del rilascio del permesso.

Art. 8

Rinnovo permessi quadriennali

1) I permessi previsti dagli art. 2 e 3 scadono decorsi quattro anni dalla data di effettivo rilascio e sono rinnovati, previa presentazione di autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne hanno concesso il rilascio. Ai fini del predetto rinnovo, la presentazione dell'autocertificazione deve avvenire prima della scadenza del permesso. Laddove l'autocertificazione sia presentata dopo la scadenza del permesso o siano intervenute modifiche relativamente alla presentazione della richiesta, è necessario presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 5 e 6. Il nuovo permesso viene rilasciato previa riconsegna del permesso vecchio.

2) I permessi previsti dall'art. 4 scadono nel termine indicato nelle autorizzazioni.